



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
AGROPOLI**

Via Porto, 15 - 84043 Agropoli (SA)
Tel. +39 (0) 0974/825201 – 826810 - Fax +39 (0) 0974/826810
agropoli@guardiacostiera.it - cp-agropoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 30/2015
“Attività ricreative in mare”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Agropoli,

- VISTA:** la propria Ordinanza di Sicurezza balneare n°23/2014 in data 30.04.2014. con la quale sono state disciplinate nell’ambito del Circondario Marittimo di Agropoli, le attività attinenti alla stagione balneare;
- VISTO:** il Dispaccio n 51241 in data 31.05.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale sono state impartite direttive circa la disciplina delle attività ricreative avente ad oggetto: “Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili”;
- RITENUTO:** opportuno disciplinare le attività ricreative in mare denominate Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili” ai fini della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in generale e di racchiudere in un’unica fonte normativa la disciplina di tutte le altre attività ludiche in acqua;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del Relativo Regolamento;

ORDINA

Art. 1

Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del traino di “banana boat” e di piccoli gommoni

1. La disciplina dello sci nautico - contenuta nel Decreto datato 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto dell’allora Ministero della Marina Mercantile datato 15 luglio 1974 - si applica, per quanto assimilabile, anche alle altre tipologie di attività quali il paracadutismo ascensionale ed il traino di banana boat e di piccoli gommoni. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di banana boat deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
2. Per tutte le suddette attività valgono le seguenti prescrizioni:
 - a. devono essere effettuate solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine favorevoli tali da consentire, in particolare per l’attività di paracadutismo ascensionale, il continuo riferimento con punti cospicui terrestri, da visualizzare gli ostacoli e l’eventuale presenza di ogni altra attività;
 - b. possono essere effettuate esclusivamente nelle zone di mare situate oltre 500 metri dalle spiagge e oltre 200 metri dalle coste a picco;
 - c. Il conduttore dell’unità che traina ed il soggetto trainato sono tenuti, prima dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza,

circostanza di tempo e di luogo e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità;

- d. le stesse attività non possono essere altresì svolte:
- ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di itticoltura;
 - a meno di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo;
 - ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - oltre 1 miglio dalla costa;
 - in luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere.

3. L'esercizio delle attività dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- a. Il conduttore dell'unità trainante dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
- b. Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- c. Le persone trainate dovranno avere almeno 14 anni compiuti;
- d. L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, ritenute idonee dall'ente tecnico;
- e. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e le persone/unità al traino non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
- f. La partenza delle unità trainanti dovrà avvenire soltanto da corridoi di lancio per raggiungere le acque libere da bagnanti e da unità;
- g. L'attività dovrà svolgersi oltre i 500 metri dalle spiagge secondo rotte parallele alle stesse;
- h. E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza le altre unità intente nelle attività in questione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista in caso di caduta di quest'ultimo.
- i. Ciascuna unità (ad eccezione di quelle che trainano i "banana boat" e piccoli gommoni), potrà trainare soltanto un utilizzatore, salvo l'uso di particolare attrezzature all'uopo consentite e/o omologate e quando non sia vietato da altre e/o diverse fonti normative;
- j. Il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dai vigenti regolamenti di sicurezza e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di idonea cassetta di pronto soccorso, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- k. Durante il traino, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa ed il casco protettivo di tipo rigido omologato. (vds. allegato 1 al decreto del Ministero dei trasporti in data 18/3/1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.96 del 26/4/1986, come integrato dai DD.MM. in data 13/4/1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 6/5/1987 e in data 19/10/1987, n.438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 29/10/1987. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell'art.2, secondo comma e nell'art.1 dei decreti del Ministero dei Trasporti in data 18/3/1986 ed in data 4/7/1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.159 dell'11/7/1986).
- l. L'unità trainante deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.

4. Per l'attività di paracadutismo ascensionale, valgono altresì le seguenti prescrizioni:
- a. durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - b. l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello deve, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
 - c. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
 - d. la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo-sportivo-paracadute" trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
 - e. il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36,3 mt.);
 - f. è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
 - g. quando due, o più, paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
 - h. L'esercizio del paracadutismo ascensionale può essere effettuato:
 - per proprio conto: da società sportive, enti balneari, scuole di paracadutismo ascensionale ed altri sodalizi nautici;
 - per conto di terzi: mediante motoscafi ed imbarcazioni destinate al pubblico noleggio;L'attività del paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni principalmente concernenti la regolamentazione del traffico aereo.
5. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico o altri sodalizi nautici che intendono organizzare scuole di sci nautico hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dall'Ente competente.
- Le scuole di sci nautico comunque costituite e gestite devono attenersi all'osservanza delle condizioni prescritte dall'art.7 del D.M. 26/1/1960.
- Sono soggetti alle medesime disposizioni previste per l'esercizio dell'attività di sci nautico, coloro che effettuano attività analoghe ad esso quali ad esempio il traino di apparecchi pneumatici galleggianti denominati "bananone" o apparecchi similari.
6. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di paracadutismo ascensionale o altri sodalizi nautici che intendono organizzare apposite scuole, hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e/o apposita ed idonea piattaforma galleggiante ed a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima contenente le norme speciali alle quali ottemperare.
- I citati corridoi di lancio non devono essere, per alcuna ragione, utilizzati per lo svolgimento di altre attività, es.: sci nautico, wind-surf, ecc...

Art. 2

Disciplina del kite-surf

1. L'esercizio del kite-surf può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:
- a. nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Agropoli;
 - b. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;

- c. ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - d. all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - e. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f. oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - g. In luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
2. E' fatto obbligo a coloro che esercitano il kite-surf:
- a. di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione;
 - b. di usare sistemi di sicurezza, montati sul kite, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi e di munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - c. di collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
 - d. di non lasciare il kite-surf incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
3. Il conduttore dovrà avere almeno 16 anni compiuti.
4. Nelle zone riservate alla balneazione (entro 300 mt. dalla linea di battigia) la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kite-surf devono essere obbligatoriamente effettuate attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- a. larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad un'ampiezza di mt. 80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita;
 - b. devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 350 metri dalla linea di battigia, e quindi per una distanza superiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti, da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - c. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d. per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitelli esterni (destra e sinistra) al limite dei 350 metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco.
5. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia.
6. Nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kite-surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Art. 3

Disciplina della navigazione delle moto d'acqua e similari

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Agropoli la navigazione degli scooter acquatici e natanti similari, deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
- a. E' assolutamente vietata la navigazione:
 - ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - oltre 1 (uno) miglio dalla costa;

- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - in luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere.
- b)** La navigazione è consentita esclusivamente nelle ore diurne, nella fascia di mare compresa tra i 500 metri dalla costa fino ad 1 (uno) miglio, in condizioni meteo-marine favorevoli e con l'obbligo degli occupanti di indossare la cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo, omologato ai sensi della vigente normativa in materia.
- c)** Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo, qualora avvengano da spiaggia, sono consentiti solo nei corridoi appositamente concessi. In tale ipotesi, nello specchio acqueo antistante devono essere collocati, a cura del concessionario, appositi gavitelli che segnalino la presenza del corridoio di lancio (e, quindi, il divieto di balneazione).
- d)** Nelle manovre di partenza e rientro a terra, all'interno dei corridoi di lancio, i conduttori dei suddetti natanti devono usare ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti e tenere rotte per quanto più possibile perpendicolari alla costa. In particolare, nella fase di allontanamento o di atterraggio nei predetti corridoi, i conduttori dovranno mantenere una velocità (comunque non superiore a 3 nodi) tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua, al fine di evitare che le emissioni di scarico e quelle acustiche abbiano ad arrecare danno o fastidio ai bagnanti o agli altri fruitori delle spiagge.
- e)** In mancanza di appositi corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza, gli scooter acquatici e unità similari hanno l'obbligo di attraversare le zone di mare interdette alla loro navigazione a motore spento.
- 2.** Per la conduzione degli acqua-scooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste altresì le seguenti condizioni d'esercizio:
- a.** Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, la conduzione degli acquascooters è consentita esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la patente nautica, qualunque sia la potenza del motore imbarcato;
 - b.** Gli acquascooters devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore, ovvero in caso di condotta non regolamentare degli stessi. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self- circling (blocca – sterzo con ritorno automatico);
 - c.** Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;
 - d.** Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o copia autentica;
 - e.** L'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;
 - f.** La partenza e l'arrivo in costa degli acquascooters, durante la stagione balneare, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio e con le modalità contenute, nel successivo art. 13.
- 3.** I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari, devono conformarsi alle prescrizioni dei provvedimenti vigenti in materia di locazione e noleggio di unità da diporto.

4. A bordo dovranno essere presenti le dotazioni previste dal Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto. Il numero di persone trasportate non può superare quelle stabilite dal certificato di omologazione.

Art. 4

Disciplina nella navigazione con tavole a vela (windsurf) e di natanti a vela con deriva mobile

Le norme di sicurezza che seguono si applicano alla conduzione e navigazione di tavole a vela e natanti con deriva mobile effettuate con o senza scopo di lucro da privati e scuole di vela.

1. La navigazione di natanti a vela con deriva mobile e tavole a vela la cui rotta di accesso al porto devono essere perpendicolari, è:
 - a. consentita solo in ore diurne e con condizioni meteo-marine favorevoli;
 - b. vietata ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - c. vietata ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - d. vietata nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e. vietata in luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - f. vietata nella fascia di mare di metri 300 dalle spiagge e nella fascia di mare di metri 200 dalle coste a picco frequentate dai bagnanti e oltre 1(uno) miglio dalla costa.
2. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela e natanti con deriva mobile è di 14 anni compiuti; si prescinde dal predetto requisito di età, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e ai terzi.
3. Coloro che conducono tavole a vela e natanti con deriva mobile devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta, munito di fischietto. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
4. L'atterraggio e la partenza nelle zone di mare frequentate dai bagnanti, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

Art. 5

Prescrizioni per Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili

1. Il Jet Flyer è costituito da un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conducente sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità;
2. Il Flyboard è costituito da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jet Flyer.

2. Il Flyboard è costituito da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jet Flyer.

L'utilizzo di tali dispositivi è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Possesso della patente nautica o titolo equipollente, se previsto, in caso di utilizzo da parte di stranieri. È fatto salvo per il Flyboard, in caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario sia munito di patente nautica;
- b) Età minima per l'utilizzo 18 anni (come previsto per la patente nautica);
- c) L'utilizzo dell'apparecchiatura è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate;
- d) L'attività deve essere svolta alla presenza continua di un osservatore con compiti di sorveglianza durante il funzionamento del dispositivo ed in area opportunamente individuata e ben segnalata;
- e) È fatto divieto di utilizzo dei dispositivi se nella zona di mare immediatamente circostante si svolgono altre attività ludico diportistiche;
- f) L'attività deve essere svolta in uno specchio acqueo di profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- g) Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acquee tenendo in considerazione un'adeguata profondità del mare nella zona per un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- h) I limiti territoriali per l'utilizzo dell'apparecchiatura sono quelli previsti dall'articolo 27 comma 3 lett. c) del Decreto Legislativo n. 171/2005 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 146/2008 (distanza dall'unità madre). In ogni caso, durante la stagione balneare, l'attività deve essere svolta ad una distanza non inferiore ai 500 metri e non superiore ad 1(uno) miglio nautico dalla costa;
- i) È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzione predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- j) È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

Art. 6

Disposizioni finali

- 1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di emissione della presente Ordinanza ed abroga gli articoli 8, 9, 10 e 11 dell'Ordinanza di Sicurezza balneare n°23/2014 citata in premessa, nonché ogni altro analogo provvedimento che sia con essa in contrasto;
- 2. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo salve, in tali casi, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi:
 - a) degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
 - b) dell' art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n° 171.
- 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli e l'inclusa nel sito on-line www.agropoli.guardiacostiera.it link "ordinanze".

Agropoli, 30.04.2015

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Rosario FLORIO
(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n°39/1993)